Occasioni da non perdere per semplificare lo sviluppo delle energie rinnovabili

Green/1

Monica Colombera e Cristina Martorana

partire dal Green Deal del 2019 il legislatore europeo ha individuato nella semplificazione e nella trasparenza autorizzativa gli strumenti fondamentali per supportare lo sviluppo delle energie rinnovabili in funzione dell'obiettivo del c.d. net zero al 2050 e della riduzione del 55% dei gas

climalteranti entro il 2030.

La normativa comunitaria invita i governi ad identificare le c.d. zone di accelerazione rispetto alle quali deve risultare evidente l'impegno nazionale al supporto di progetti rinnovabili. L'Italia ha normativamente fissato il termine massimo per la mappatura del territorio nazionale ai fini della definizione delle zone di accelerazione al 21 maggio 2025.

A valle di tale definizione, saranno poi le Regioni e le Province autonome a dover declinare tale mappatura nel proprio territorio entro il 21 febbraio 2026. Rispetto agli interventi sino ad oggi realizzati, l'impressione è di una profonda contrapposizione tra obiettivi dichiarati ed effettiva efficacia delle misure.

Le novità legislative che si sono susseguite dal 2020 ad oggi non sembrano aver raggiunto lo scopo di garantire semplificazione, riduzione dei tempi, trasparenza e, in molti casi, hanno aumentato i dubbi interpretativi e il livello di contenzioso.

Un primo impulso verso l'obiettivo di accelerazione e semplificazione si è registrato con i provvedimenti emanati durante il governo Draghi in virtù dei quali è stato stabilito il trasferimento al Mase della competenza in materia di valutazione di impatto ambientale per progetti fotovoltaici (*utility scale*), l'ampliamento dell'uso della procedura abilitativa semplificata (PAS), di competenza comunale e l'introduzione di una disciplina transitoria nazionale in materia di aree idonee. Il bilancio, a quasi quattro anni di distanza, non è tuttavia così positivo.

Il trasferimento di competenza al Mase e ai Comuni ha creato numerose difficoltà di gestione delle procedure autorizzative anche per mancanza di



personale che è sfociata in molti casi in una situazione di paralisi.

Un'autorizzazione unica semplificata di competenza regionale sarebbe forse stata una miglior risposta alle esigenze di accelerazione considerato che le Regioni sono già dotate di strutture per la gestione degli iter autorizzativi non semplificati. Gli interventi legislativi in materia di aree idonee sono un caso emblematico di contrasto tra obiettivi dichiarati ed efficacia delle misure. Il Dm aree idonee, adottato il 21 giugno 2024 non ha assolto la funzione di definire criteri oggettivi per orientare l'individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni, ma ha permesso alle regioni di adottare provvedimenti che di fatto paralizzano la possibilità di sviluppo di progetti rinnovabili.

Ma ancora prima dell'adozione del Dm Aree Idonee, il Decreto Agricoltura già aveva gettato in allarme gli operatori prevedendo il divieto assoluto di realizzazione di impianti fotovoltaici con destinazione agricola sulla base degli strumenti



urbanistici. Così escludendo, inspiegabilmente, la possibilità di sviluppare progetti fotovoltaici su terreni agricoli da sempre incolti, sui quali risulta comunque impensabile ipotizzare un possibile progetto agricolo.

In quest'ottica, apprezzabile il diverso approccio della Regione Lazio che consente la possibilità di sviluppare progetti solari su terreni agricoli incolti da più di 3 anni. Un ulteriore esempio di conflitto è il Testo Unico delle fonti rinnovabili. Sulla carta l'idea di un testo legislativo unitario che regoli l'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti Fer e per il revamping e repowering degli impianti esistenti è più che lodevole. Tuttavia, la forte sensazione è che, anche con il testo unico Fer, si stia perdendo un'occasione e si stia andando in direzione opposta rispetto all'obiettivo della «massima diffusione di impianti alimentati di fonti rinnovabili, citato nel provvedimento». Il testo è risultato da subito lacunoso, tant'è che anche il Consiglio di Stato ha evidenziato una serie significativa di rilievi critici. Con la sua entrata vigore, fissata al 30 dicembre 2024, saranno abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili, con la cancellazione dello strumento dell'autorizzazione unica che ha funzionato bene da oltre 20 anni e con l'apertura di una fase di incertezza.

Non si può mancare di segnalare le difficoltà derivanti dai significativi ritardi con i quali importanti decreti ministeriali vengono adottati. Si è già detto del decreto aree idonee, ma non ci si può dimenticare i diversi decreti incentivi sia per i progetti rinnovabili sia per gli impianti di accumulo. Vale anche la pena di sottolineare le incertezze prospettiche legate al settore del biometano, sicuramente cruciale per supportare la transizione energetica nel settore dei trasporti. Si potrebbe proseguire con una serie di altri esempi, anche di carattere locale, come la legislazione siciliana che ha trasformato in una corsa ad ostacoli semplici e legittime operazioni di riorganizzazione societaria a volte necessarie per poter finanziare la costruzione di progetto. Quanto sopra dimostra che per perseguire una vera accelerazione e semplificazione occorre un'inversione di tendenza soprattutto nei processi che dovrebbero tenere maggiormente conto dei presupposti e dell'impatto (o del non impatto) delle nuove misure.

In sostanza, un maggior confronto privo di condizionamenti o preconcetti. La sospensiva imposta dal Consiglio di Stato rispetto alla previsione del Dm Aree Idonee e la nuova scadenza per l'implementazione della direttiva Red III potrebbero essere un grande occasione per provare ad operare in modo diverso al fine di definire un quadro normativo chiaro, funzionale agli obiettivi e, auspicabilmente, il più omogeneo possibile nelle diverse Regioni. Molti professionisti ed operatori sarebbero certamente a disposizione per dare un contributo.

Partner di <mark>Legance</mark> ® RIPRODUZIONE RISERVATA